

Proposta N° 45

del 10 MAG. 2012

COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45 del Reg. - OGGETTO: Approvazione schema di convenzione da stipulare con la soc. coop. soc. Solidea con sede in Delia per il ricovero di disabili mentali.

Data

11.05.2012

L'anno duemiladodici il giorno UNDICI del mese di MAGGIO alle ore 13,30 seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori :

Nominativo	Carica	Firma dei presenti
1. PLUMERI ALESSANDRO	Sindaco	
2. PLUMERI CALOGERO	Assessore	
3. DI VITA ANTONIO	"	ASSENTE
4. TERRITO CONCETTA	"	
5. TRAMONTANA GIUSEPPE	"	

Presiede il Sindaco Geom. Plumeri Alessandro.

Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Nicosia Concettina.

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

VISTA la l.r. n.22/86 che ha attribuito ai Comuni il compito di istituire ed attivare i servizi socio-assistenziali ed erogare interventi e prestazioni necessarie;

VISTA la legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

ATTESO che l'Amministrazione Comunale, in attuazione delle predette leggi ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali, eroga interventi e prestazioni necessarie mediante l'utilizzo delle risorse esistenti nel territorio in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

ATTESO altresì che compete ai Comuni il pagamento delle rette di ricovero presso strutture residenziali di minori, adulti e disabili;

RILEVATO che è scaduta la convenzione stipulata con la soc. coop. soc. Solidea di Delia, iscritta al n.2584 dell'Albo Regionale ai sensi dell'art.26 della l.r. n.22/86, per il ricovero di disabili psichici presso la comunità alloggio gestita dalla predetta società;

CONSIDERATO che si rende necessario il rinnovo della convenzione, secondo lo schema tipo di cui al D.P.R. n.158 del 4 giugno 1996, poiché presso la suddetta struttura residenziale si trovano inseriti n.2 cittadini;

ATTESO che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nella l.r. n.22/86, nella legge n.142/90 e nella l.r.n.48/91 atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A. C. e l'Ente prescelto;

VISTO il D.L.gs. 18/08/2000 n. 267;

VISTA la L.R. 11/12/91 n. 48 e s.m.i.;

VISTA la l.r. 10/91;

VISTO lo Statuto Comunale;

SI PROPONE

- di approvare l'allegato schema di convenzione da stipulare con la soc. coop. soc. a.r.l. Solidea con sede legale in Delia via Bologna 8, in possesso dell'iscrizione all'Albo Regionale ai sensi dell'art.26 della l.r. n.22/86;
- autorizzare il responsabile dell'Area II ad adottare tutti gli atti di sua competenza che scaturiscono dall'adozione della presente deliberazione.
- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI VILLALBA

(PROV. DI CALTANISSETTA)

OGGETTO: Convenzione con la soc. coop. soc. Solidea di Delia per ricovero disabili psichici.

Il giorno _____ nei locali municipali, tra l'Amministrazione Comunale di Villalba, legalmente rappresentata dal sig. Plumeri Giuseppe nella qualità di responsabile dell'Area II Finanziaria e Personale, domiciliato per la carica presso il Comune di Villalba via V. Veneto n. 97 e la dott.ssa Bellia Concetta nata a Caltanissetta il 09/08/1964, nella qualità di legale rappresentante della Soc. Coop. Soc. Solidea con sede legale in via Bologna 8 Delia, iscritta al n.2584 dell'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella Comunità Alloggio sita in Delia via Bologna 4, con una capacità ricettiva di n. 10 unità.

PREMESSO

- che l'amministrazione comunale di Villalba in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzo delle risorse

esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico l'Amministrazione Comunale intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare, e al tempo stesso, la risocializzazione ed il reinserimento sociale degli ospiti;
- che l'Amministrazione Comunale attua il servizio residenziale in favore dei disabili psichici mediante stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste,
- che lo strumento della convenzione con enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett.c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 43/91, art. 1 comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto.
- che il predetto ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti in conformità agli standard

regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione Comunale, si avvale delle prestazioni erogate dalla Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea sita in Delia via Bologna 8 che gestisce la Comunità Alloggio sita in Delia via Bologna 4 per l'accoglienza dei disabili psichici inviati dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione del Dipartimento di Salute Mentale dell'A.S.P. competente per territorio.

Il numero di utenti in regime di convenzione è fissato attualmente in ragione di due unità, nel caso di ulteriori ammissioni, restano valide le condizioni della presente convenzione .

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

Art. 2

Modalità di ammissione

La Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione Comunale a seguito di segnalazione e parere del Dipartimento di Salute Mentale. L'autorizzazione deve riportare in

modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la data presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di Salute Mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante fino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione la Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psicofisiche del soggetto allo scopo di consentire all'amministrazione comunale, sentito il parere del

Dipartimento Salute Mentale la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità di intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale dell'ospite, per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, la Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale.

Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite favorendo là dove possibile la partecipazione a cooperative sociali. ;
- l'uso corretto e attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti;

l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche private e del privato sociale).

La Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea si impegna inoltre in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;

- a garantire agli ospiti l'uso di camera o unità alloggio (con non più di tre letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;

- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;

- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore di soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;

- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolata dal servizio sanitario nazionale;

- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;

- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;

- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, alle iniziative ricreative all'interno ed all'esterno della struttura;

- a predisporre linee programmatiche, unitamente al Dipartimento di Salute Mentale competente per territorio ed al servizio sociale professionale del Comune sull'attività da svolgere annualmente;

- a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio Sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psicofisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulle prospettive di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;

- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato di utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale ' da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo la Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità;

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di studio di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma di istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) due assistenti agli inabili o anziani;
- c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'A.S.P. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) due ausiliari
- e) un animatore in convenzione

La Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.

La Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del

personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

La Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C. fornire apposita documentazione.

Data la natura del servizio la Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori, ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art.6

Prescrizioni

Il personale utilizzato dalla Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea deve essere munito di certificazione sanitaria rilasciata dall'autorità competente ed in regola con le vigenti disposizioni.

La Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art.7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

Art.8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, la Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero e a detrarre dalla relativa contabilità la quota relativa al vitto. La Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero e garantire durante la degenza il posto letto all'interno della struttura.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art.9

Continuità del servizio

La Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti

autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art.10

Volontariato

La Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. La Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali la Soc. Coop. Soc.

a.r.l. Solidea può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art.11

Partecipazione dell'utenza

L'Amministrazione Comunale promuove, in raccordo con il Dipartimento Salute Mentale, incontri con la Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea, i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

Art.12

Corrispettivo del servizio

L' A.C. corrisponderà alla Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea:

a) un compenso fisso mensile di € 1.642,12 per ogni posto ad essa riservato (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali);

b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 21,87 da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Le parti non escludono la possibilità di compensazione tra il corrispettivo maturato e l'eventuale quota di compartecipazione dell'utente al costo del servizio.

Art.13

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fatture debitamente firmate dal legale rappresentante, devono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'amministrazione comunale, ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro quindici giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori quindici giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 60 dalla presentazione dei rendiconti sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Ai fini della liquidazione delle fatture, la coop. Solidea è tenuta a presentare il DURC, al fine di verificare la regolarità contributiva.

E' fatto obbligo alla coop. Solidea, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di comunicare per iscritto il

conto corrente bancario o postale "dedicato" o un diverso strumento di pagamento purché idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su cui dovranno essere emessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, provvedendo altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di inadempimento da parte della coop. Solidea all'assolvimento del predetto obbligo, la presente convenzione è nulla. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della convenzione.

Art. 14

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intenderà rescissa a seguito di segnalazione di dimissioni da parte del Dipartimento di Salute Mentale per conclusione del progetto riabilitativo.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'Amministrazione Comunale, può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del Dipartimento di Salute Mentale competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione della retta alle medesime condizioni della presente convenzione.

La convenzione cesserà ogni efficacia giuridica ed economica con il venir meno dell'autorizzazione al funzionamento da parte del competente Assessorato Regionale.

Art. 15

Recesso dalla convenzione

L'amministrazione Comunale si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi quindici giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso.

Se la parte inadempiente è l'Ente, l'Amministrazione Comunale ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 16

Obblighi dell'Ente gestore

Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre all'atto della sottoscrizione:

- Decreto Assessoriale di iscrizione all'Albo Regionale sezione inabili, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 26, Legge Regionale n. 22/86;

- Elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale.

- Certificazione DURC in corso di validità.

- L'Ente gestore si impegna a:

- - garantire l'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto;

- - rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali ed assicurativi nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

- - mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate ed al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs. n.196/03.

Art. 17

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore se dovute.

Art. 18

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art. 19

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Caltanissetta.

Il Responsabile dell'Area II

(Plumeri Giuseppe)

Il Rappresentante legale della coop

(dott.ssa Bellia Concetta)

Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Nicosia Concettina.)

La presente proposta di deliberazione è stata predisposta dall'ufficio su conforme indicazione del Sindaco.

IL SINDACO/L'ASSESSORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 10/05/2012

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

Villalba, li 10/5/2012

Il Responsabile dell'Area

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere

☐ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

Villalba, li

Il Responsabile dell'Area

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.55 della Legge 8/6/90, n.142, comma 5°, recepita dalla L.R.11/12/91,n.48, si attesta la copertura finanziaria derivante dall'adozione della proposta di deliberazione sopra descritta e che la spesa sarà imputata al cap. _____

Del Bilancio di previsione per l'anno _____
denominato _____
per l'importo di € _____

Villalba, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

LA GIUNTA COMUNALE

PRESA in esame la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Approvazione schema di convenzione da stipulare con la Società Cooperativa Solidea con sede in Delia per il ricovero dei disabili mentali”*;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, che si allegano alla presente quale parte integrante;

DATO ATTO che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile considerato che la suindicata proposta di deliberazione non comporta un maggiore impegno di spesa o una diminuzione dell'entrata;

VISTO l'O.R.EE.LL. per la parte non abrogata dalla citata legge di riforma delle autonomie locali;

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

- di approvare la presente proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, ravvisata la necessità e l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44.

